

## **TI\_GERICHTE 32.2001.114 vom 11. Dezember 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-12-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2001.114](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.114)

FR: TI\_GERICHTE 32.2001.114 du 11 décembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 32.2001.114 del 11 dicembre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.06.2002 32.2001.114 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.06.2002 32.2001.114 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.06.2002 32.2001.114

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 32.2001.00114 BS Lugano 7 giugno 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi visto il ricorso del 14 dicembre 2001 interposto da \_\_\_\_\_, contro la decisione del 11 dicembre 2001 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità considerato in fatto e in diritto: - che con decisione 11 dicembre 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto \_\_\_\_\_, classe 1964, al beneficio di un'indennità giornaliera di fr. 107,30 per il periodo 1° dicembre 2001 – 31 maggio 2002; - che contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato chiedendo che l'indennità giornaliera venga determinata sulla base del suo ultimo salario quale istruttore militare e non come impiegato di vendita; - che l'8 aprile 2002 l'amministrazione ha emesso una nuova decisione, in sostituzione di quella impugnata, dove ha fissato un'indennità giornaliera di fr. 139.— (doc. \_); - che, interpellato dal TCA, con scritto 8 maggio 2002 il ricorrente ha chiesto la sospensione della causa poiché la pratica inerente l'indennità giornaliera verrà riesaminata dall'assicurazione militare (doc. \_); - che lo scrivente Tribunale ha sospeso la causa sino al 30 giugno 2002 (doc. \_); - che con lettera 5 giugno 2002 \_\_\_\_\_ ha scritto al TCA quanto segue (sottolineatura del redattore): "l'assicurazione militare ha riesaminato il mio caso concernente le indennità giornaliere, con la presente intendo quindi ritirare il ricorso in questione e ringraziarvi della vostra disponibilità" (doc. \_); - che a sensi dell'art. 44 cpv.1 LAI, le persone assicurate alla LAI e nel contempo soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità soltanto se gli stessi non sono concessi dalle altre assicurazioni; - che con lettera 27 maggio 2002 l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM), Sezione AM 7 Bellinzona, ha comunicato all'insorgente di assumersi i costi relativi alla riforma professionale quale assistente di cura e di riconoscere retroattivamente dal 1° maggio 1999 sino al termine della riforma stessa, una perdita di guadagno basata sul salario di istruttore militare e non più su quello di impiegato di vendita come finora fatto (doc. \_); - che il 27 maggio 2002 l'UFAM ha comunicato all'UAI di assumersi la riforma professionale dell'assicurato e di rimborsare le indennità giornaliere corrisposte dalla Cassa

di compensazione dell'artigianato svizzero dal 1° settembre 2001 al 31 maggio 2002 (doc. \_); - che, richiamato l'art. 44 cpv. 1 LAI, l'obbligo di versare l'indennità giornaliera spetta all'assicurazione militare la quale ha preso a carico la riforma professionale dell'assicurato, considerato inoltre che l'UFAM ha rimborsato all'AI l'indennità giornaliera già versata, la decisione 8 aprile 2002 è divenuta pertanto priva di oggetto; - che per questi motivi la causa dev'essere stralciata dai ruoli viste le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al TCA, decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli 2. non si percepiscono né tasse né spese; 3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge. Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Raffaele Guffi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.